**della Commissione gestione e finanze**

**sull’iniziativa parlamentare 15 marzo 2021 presentata nella forma generica da Lorenzo Jelmini e cofirmatari "Una base legale per precisare la responsabilità sociale dello Stato nei confronti dei dipendenti"**

**PREMESSA**

L’iniziativa parlamentare generica n. 725, presentata da Lorenzo Jelmini e cofirmatari e intitolata **"Una base legale per precisare la responsabilità sociale dello Stato nei confronti dei dipendenti"** prende spunto dalla vicenda dell’aeroporto di Lugano.

Sulla base del rapporto n. 7797R del 9 febbraio 2021, il Gran Consiglio attribuì al Consiglio di Stato il compito di versare un contributo volontario e a fondo perso al Comune di Lugano a favore del Piano sociale per gli ex dipendenti di LASA (LUGANO AIRPORT SA) di 100’000.- franchi, tenendo conto delle particolari condizioni economiche e occupazionali del settore dell’aviazione durante la pandemia.

La necessità di far capo a un intervento "volontario e a fondo perso" derivava dal fatto che nel messaggio n. 7910 del 14 ottobre 2020, in risposta alla mozione "Aeroporto di Lugano: gli impegni non finiscono al 31 maggio!" del 20 maggio 2020 in cui si chiedeva un intervento diretto anche del Cantone nel finanziamento del Piano sociale, il Dipartimento del territorio, scriveva:

*“Per quello che ne è, più specificamente, della vostra richiesta, dobbiamo purtroppo rispondere negativamente non esistendo una base legale che imponga o consenta al Cantone di finanziare o cofinanziare i piani sociali di società anonime ai sensi del Codice delle obbligazioni.”*

**L’INIZIATIVA**

La vicenda sopra ricordata rispetto alla partecipazione attiva del Cantone al finanziamento del Piano sociale per LASA nella sua veste di azionista di minoranza, ha messo in evidenza la necessità di introdurre le basi legali necessarie per garantire la partecipazione attiva del Cantone in simili situazioni, cioè, come affermato dagli iniziativisti:

*“di codificare le responsabilità dello Stato per situazioni analoghe. Certo suona strano che la responsabilità sociale abbia la necessità di una base legale per essere attuata. E lo è ancora di più se il datore di lavoro è lo Stato che dovrebbe fungere da esempio al settore privato, non solo garantendo la correttezza nella conduzione del personale ma anche assumendo responsabilità̀ sociale nei confronti di lavoratrici e lavoratori colpiti da una ristrutturazione o chiusura di un’azienda gestita in parte o totalmente dall’ente pubblico.”*

Nel merito quindi con l’iniziativa si chiede di *“precisare la responsabilità dello Stato anche nel caso di ristrutturazioni, liquidazioni o fallimenti di aziende che prevedono una partecipazione azionaria del Cantone Ticino”*, chiedendo che:

* *vengano create le basi legali che impegnino il Canton Ticino, laddove sussiste una sua totale o parziale partecipazione in Enti o Aziende, ad impegnarsi nell’allestimento di un piano sociale a beneficio dei dipendenti toccati da una ristrutturazione;*
* *vengano modificate le disposizioni legali esistenti che precisano le condizioni di partecipazioni in capitale azionario da parte dello Stato del Cantone Ticino.*

**I LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Dagli approfondimenti eseguito presso il Dipartimento del territorio e il suo Ufficio giuridico per capire meglio gli impedimenti giuridici alla partecipazione del Cantone evidenziati nel messaggio n. 7910 del 14 ottobre 2020 si deduce che il parere espresso

*“si fonda semplicemente sul principio di legalità, ancorato all’art. 5 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999, secondo cui il diritto è fondamento e limite dell’attività dello Stato. Ne deriva che le autorità possono agire solo nel quadro di ciò che il legislatore le autorizza a fare; in altre parole, l’autorità può agire solo se esiste una base legale materiale che imponga o autorizzi una determinata decisione (cfr. ad esempio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2002, n. 320 segg.)”.*

Posizione che conferma che oggi non esistono le premesse per obbligare, ma anche per permettere al Cantone di esercitare la sua responsabilità sociale per tutte le sue partecipazioni a SA in forma “pura”.

Nel merito ci permettiamo di evidenziare che se il Ticino non privilegiasse la forma pura della SA, anche quando l'azionariato è parzialmente o integralmente in mano pubblica, la soluzione a questa necessità di mettere in campo la responsabilità sociale dello Stato potrebbe avvenire semplicemente facendo capo all'art. 763 del Codice delle obbligazioni, grazie al quale prevedere una responsabilità sussidiaria per i debiti della società e creare così il ponte fra azionariato (svincolato da obblighi verso i dipendenti) e mano pubblica (suscettibile di poter venir obbligata ad agire congiuntamente alla società partecipata per il futuro dei dipendenti in caso di ristrutturazioni).[[1]](#footnote-1)

Alcuni spunti interessanti di riflessione sul bisticcio esistente tra l’istituzione di SA a partecipazione pubblica e la responsabilità sociale dovuta da parte di questi enti ad esempio rispetto ai dipendenti, ma non solo, sono contenuti nel messaggio n. 6953 del
24 giugno 2014 “Nuova Legge sull’Azienda elettrica ticinese”, in cui, a proposito del settore dell’energia e in particolare della revisione della Legge sull’AET, si approfondiscono sia le esperienze fatte in altri Cantoni, sia le possibili varanti a disposizione.

Ciò detto resta il fatto che con l'iniziativa si chiede, in forma generica, l'introduzione delle necessarie basi legali per garantire la partecipazione attiva rispetto alla responsabilità sociale dello Stato per tutte le aziende pubbliche e le sue partecipate anche nel caso in cui le stesse siano Società anonime.

In allegato è inserito l’elenco delle partecipazioni cantonali a Enti e Società in cui è indicata la forma giuridica della partecipazione stessa, dato da cui si evince come siano ben 25 le partecipazioni cantonali a Enti e Società con forma giuridica di SA. Gli importi spaziano da 100 franchi a 20 milioni di franchi. L’elenco è tratto dal messaggio sul Consuntivo 2021 dalla pagina 70.

**CONCLUSIONI**

Alla luce di quanto precede, tenuto conto del fatto che la scelta di far capo alle SA nella gestione pubblica viene di solito evocata dallo Stato come necessaria **solo** per rendere più agile e rapida la capacità decisionale e operativa di questi enti e **non per disattendere al proprio ruolo sociale e di responsabilità** nei confronti dei dipendenti, dell’ambiente, dei consumatori, ecc., la CGF ritiene importante e opportuno accogliere l'iniziativa **"Una base legale per precisare la responsabilità sociale dello Stato nei confronti dei dipendenti"** assegnando all’esecutivo il compito di valutare:

* se presentare una nuova legge che dia seguito alle richieste formulate nell’Iniziativa per tutte le sue partecipate attuali e future oppure
* se proporre invece modifiche puntuali di legge per ogni singolo Ente o Azienda al cui capitale sociale già partecipa, in diverse forme, come Stato del Canton Ticino.

Considerato quanto precede, la Commissione gestione e finanze propone di accogliere l’iniziativa generica di Lorenzo Jelmini e cofirmatari *"Una base legale per precisare la responsabilità sociale dello Stato nei confronti dei dipendenti"*.

Per la Commissione gestione e finanze:

Anna Biscossa, relatrice

Agustoni - Bourgoin - Dadò -

Durisch - Sirica - Jelmini











1. 1**Art. 763 OR dal 2021**

Le disposizioni sulla società anonima non si applicano alle società ed agli istituti, come banche, casse d'assicurazione ed imprese di elettricità, creati da speciali leggi cantonali e amministrati con la cooperazione di pubbliche autorità, neppure se il capitale sia stato in tutto o in parte diviso in azioni e conferito anche da persone private, purché il Cantone assuma la responsabilità sussidiaria per i debiti della società. [↑](#footnote-ref-1)